

TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione per l'impugnazione delle misure cautelari reali

Nr. R.G. N.R. Nr. R.I.M.C.R.

ORDINANZA

Il Tribunale Collegiale di Padova

composto da:

Dr.

residente

Dr.

- Giudice

Dr.

- Giudice estensore

vista la richiesta di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Padova in data 9.2.2021, avanzata nell'interesse di

svolta l'udienza camerale in data 8.3.21 e sciolta la riserva ivi espressa;

riuniti i riesami a seguito della camera di consiglio;

OSSERVA

Vicenda societaria che coinvolge gli indagati

Agli odierni istanti, indagati,

venivano ascritte, ognuno per i propri periodi di operatività presso la società condotte di utilizzo di elementi passivi fittizi (in particolare royalties e provvigioni) nelle dichiarazioni annuali relative agli anni di imposta 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società di diritto inglese e fatture meglio descritte in imputazione provvisoria.

era infatti direttore generale ed amministratore della dalla costituzione al 2014 ed amministratore di fatto per il proseguo, ricopriva il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società fino al 24.9.2014 e risultava amministratore unico dall'uscita

avrebbe pagato rilevanti somme a titolo di royalties per lo sfruttamento dei marchi ed e ciò in base a contratti di sublicenza conclusi con le società di diritto inglese e prodotti in atti.

Si ricostruisce rapidamente la vicenda dei due marchi, precisando che trattasi di due progetti commerciali differenti per genesi e titolarità, ma di fatto gestiti entrambe dal medesimo indagato



1

Marchio ":	
The state of the s	en / ** *
Soci di maggioranza intestatari del 48 % cioconno	di quote, e
soci di maggioranza, intestatari del 48 % ciascuno odierni indagati. Contestualmen	te alla costituzione della società, con
oggetto sociale "produzione di articoli di orologe	
profumeria ed oggetti ornamentali non preziosi", i di	na, borse ea accesson, occhialeria
loto nome il 23 12 2000 presso l'afficio Marchi - De	de soci di maggioranza depositavano a
loro nome il 23.12.2009 presso l'ufficio Marchi e Br	evetti il marchio verbale 'nor
rientrante nel patrimonio sociale della neo s.r.l. (rep	distrato con numero di registrazione n
visura camerale della affolia:	2, 29j.
Ebbene, a fronte di questa iniziale scissione tra soc	leta e marchio, intestato ai due soci d
maggioranza, la . impiegava e comm	iercializzava il marchio " su
mercato di settore e ciò autonomamente sino al 19.	4.2011 allorquando e
cedevano il 96 % delle quote della	alla società di diritto inglese
con sede a /. Tale socie	ta era amministrata da tale
, che acquisiva l'incarico di director sulla sede i in base ad una lettera di intenti firmata dalle parti	
risultava che non notesso accumenta dalle parti	ei
risultava che non potesse assumere alcuna iniziativa	i commerciale sulla senza la
previa autorizzazione scritta dei soci italiani (lettera Tale documento faceva ritenere agli accertatori che	
titolari della	fossero i real
titolari della di una caria di cananti di canan	iori di latto della stessa.
Seguiva la stipula di una serie di contratti ad hoc,	ritenuti dalla p.g. privi di convenienza
commerciale: in particolare il 19.4.2011 un contratto	di concessione da parte di
	clusiva del marchio con
corresponsione forfettaria di 10.000 euro; il 21.4.2 sublicenziataria in licenza d'uso non esclus	U11 ulteriore contratto che vedeva la
con corresponsione trimestrale di 20.000 euro	avo dei medesimo marchio alla
pagava somme ingenti alla	a utolo di royalties. A fronte di cio la
ottenendo un risparmio d'imposta sui costi dichiarati	ollibraria
Tale doppio vincolo commerciale, quello di licenza e s	uhliongo o norti importita ana ultariata
privo di una effettiva utilità economica per la società	italiana cha sià da seima si accessione
della commercializzazione del marchio. La successi	ione oronalogica dei titali anteretta li
veniva ritenuta meritevole di approfondimento fiscale.	one cronologica dei titon contrattuan
Marchio 'nelle sue declinazioni	
Quanto alla parallela vicenda commerciale del marc	hio è ancora niù complesso Tolo
marchio, registrato da soggetto terzo e non in que	eto caso dal duo
, veniva commercializzato sin dal 2011 se	empre dalla società con il
contributo del creativo che disegnava	la prima properto iconico e
conosciuto in tutto il mondo, poi sviluppando altresì	sempre in seno alla società natavina
la produzione (la deteneva gli stampi della) e l'approvvigionamento delle prime
partite di borse alla rete distributiva (c.n.r. della GdF	del 20.12.2017)
La titolarità di tale marchio era intestata dal 2012 fo	rmalmente alla
con sede in Inghilterra e collegata al	La titolarità in cano ad una società
di diritto inglese creava le condizioni migliori p	er vendere il marchio sul mercato
internazionale.	volidoro il marcino sui increato
Evidenziava la GdF che la nonostante no	on fosse formale titolare del marchio,
affrontava costi importanti per l'immissione nel con	amercio di tale borsa, la
aveva ideato come declinazione del marchio	ollo
Anche per la la , non intestataria del logo n	na che ne aveva il preuso, cedeva alla
gli stampi del modello di borse con fattura	priva di indicazione causale (dell'anno
2013).	*



Nonostante tale cessione alla , apparentemente estranea ai controllo dei marchio
nel corso degli anni continuava a pagarle royalties su fatture emesse anche
per la pubblicizzazione del prodotto . A parere della finanza mancava dunque un
regolare contratto di licenza che giustificasse questi pagamenti, marcatamente evasivi.
Sulla questione relativa alla cessione del marchio alla in atti risultavano
tuttavia due accordi di licenza e sublicenza di marchio, entrambi del 14.2.2014; trattasi
scritture private senza data certa e pertanto non valorizzate dalla GdF. Nel secondo accordo
di modifica, in allegato ai tipi di marchi contrassegnati come da allegato D, compariva il
marchio nelle sue declinazioni(alleg 23 -24 c.n.r.). In base a questo accordo la
avrebbe in astratto potuto commercializzare evidentemente anche il marchio
La vicenda sociale si complicava ulteriormente a seguito della uscita dalla 'del
socio , estromissione oggetto del lodo arbitrale prodotto dalla difesa
vin sede di riesame (doc.1)
A seguito dell'uscita di scena del, da imputarsi ad ogni buon conto a
divergenze commerciali ed a spinte individualiste e personali da ambo le parti, lo
nominava a capo della in data 24.9.2014 provvedendo
contestualmente a preparare nuovi contratti di licenza d'uso dei marchi, sempre a vantaggio
di una società di diritto inglese costituita da e altro indagato, commercialista del
la . Vi è poi in atti un accordo tra società che registrava il marchio e la relativo all'uso del marchio affoliaz. 381).
registrava il marchio e la relativo all'uso del marchio affoliaz. 381).
A tala nuovo accietà la granius officate le catena di contratti di licenza prima
assegnati alla (in particolare il contratto di sub licenza del 1.10.2014 tra
e allegato 29 alla cnr, e l'altro del 3.10.2014 tra la e
(allegato 31). All'allegato A indicato nell'accordo vi sono i marchi tra cui l nelle sue
declinazioni e le relative royalties dovute.
Sempre con riguardo alla risultava nel 2017 lettera di intenti tra
relativa alla distribuzione del marchio (affoliaz. 378).
Anche la , nell'ambito del suo nuovo ruolo di licenziataria, iniziava ad emettere
fatture per gli importi indicati in decreto di sequestro imputandoli a pagamento delle
royalties per la
*

Questo il quadro societario prospettato in atti.

A fronte di ciò la Procura contestava intestazione fittizia di ambo i marchi alle società di diritto inglese, che concedevano alla la sublicenza. La tuttavia risultava utilizzare anche antecedentemente quei marchi e senza contratto di sublicenza così concludendosi per l'inesistenza oggettiva delle operazioni che davano luogo ai singoli pagamenti.

A sostegno delle argomentazioni accusatorie, accolte dal Gip in sede di emissione del sequestro, risultavano alcune anomalie nella pianificazione del progetto di espansione estera della e dei marchi dalla stessa ideati e commercializzati:

Innanzitutto la circostanza che in tempi contestuali i due soci di maggioranza soli registrassero un marchio fonicamente similare a quello della escludendolo dal patrimonio sociale della nascente

La circostanza che in base alla documentazione extracontrattuale (email e atti del lodo arbitrale 9/2014 tra le parti ormai in fase di scissione la gestione effettiva della società, di diritto inglese, nonostante la direzione del fosse interamente italiana (sul punto mandato fiduciario ed

- La successiva attività contrattuale, in ipotesi accusatoria, ritenuta propedeutica alla volontà di schermatura delle società straniere, di licenza d'uso del marchio già di



proprietà alla e per cui la sosteneva già da anni costi per la pubblicità e per la diffusione su mercati non solo interni ma anche esteri;

Il pagamento di royalties per le prestazioni della , definite inconsistenti dalla Gdf per la t ed addirittura immotivate per il marchio , per cui non vi era ragione economica di utilizzo senza regolare licenza;

La successiva predisposizione di contratti di licenza tra il solo ed altra società, la a seguito della fuoriuscita dalla compagine sociale, non priva di battaglie legali, del socio , il quale revocava il mandato fiduciario per la sua parte al

- La circostanza che parallelamente alla cessione di quote dello al titolare della , tale soggetto era altresi director di altra società off - shore con sede nelle isole Cayman a cui la versava del denaro;

- Ulteriore stipula di contratti di licenza con la /, ritenuti postumi, per il pagamento delle royalties per l'uso del marchio

La Procura in sede di richiesta di misura cautelare confermava la tesi della intestazione fittizia delle due società per l'uso dei marchi, effettivamente da sempre controllati e gestiti dalla società italiana e dai suoi ideatori,

, subentrato a quest'ultimo. Argomentava la propria tesi sulla base di una lettura antieconomica della progettazione fiscale posta in essere dagli indagati, che licenziavano un marchio, divenivano sublicenziatari e pagavano royalties per un valore triplo rispetto a quello di partenza. In aggiunta evidenziavano genericità delle causali indicate in fattura e scarsa effettività delle società emittenti di diritto inglese e ciò anche in base alla documentazione prodotta in atti anche dalle difese.

Da ciò adducevano la contestazione provvisoria di inesistenza oggettiva delle operazioni dichiarate, funzionali solo a far valere in Italia costi per pagamento di fatture così da ottenere vantaggio fiscale.

Tuttavia già dalla lettura della richiesta di sequestro preventivo poi trasfusa nelle argomentazioni del GIP che emetteva la misura cautelare emergevano, ad opinione del Collegio, alcune criticità e contraddizioni tenuto conto che la contestazione che si imputa agli indagati è di inesistenza oggettiva delle operazioni svolte, concetto che non coincide con l'assunto espresso anche in sede di richiesta di misura cautelare dalla Procura, secondo cui la società inglese avrebbe sostanzialmente contribuito in misura non importante rispetto alla sub licenziataria italiana alla diffusione dei due marchi.

Sul punto le difese degli indagati, nel contestare integralmente la tesi accusatoria e, quanto alla sede del riesame, il fumus commissi delicti sotteso alla emissione del decreto di sequestro preventivo, davano una spiegazione alle varie anomalie emerse, da leggersi antiteticamente rispetto alla fraudolenta pianificazione ipotizzata dalla Procura come scelte strategiche, pur speculative, da comprendersi nel contesto di prassi commerciali di sviluppo e diffusione dei marchi predetti all'estero, un asset fondamentale per la e per i suoi rappresentanti.

Replicavano in questo modo alle incongruità contestate:

quanto alla decisione di intestazione di marchio a persone fisiche anziché ricondurlo direttamente alla società la spiegavano come prassi commerciale consolidata tesa ad evitare che un marchio, bene giuridico dotato di valore ed intangible asset che influisce sul valore dell'impresa, possa subire le sorti ed i rischi della società, del resto di recente istituzione, con conseguente libertà di sfruttamento dello stesso sul mercato tanto interno quanto internazionale; tra l'altro la compagine sociale era composta anche da soci di minoranza (soci di minoranza con il 1%,



- 2) dichiarazione dei redditi presentata (959) e pagamento delle imposte allo stato Inglese (affoliaz. 1203);
- 3) lettera di incarico al per predisposizione del business plan per la cessione della [lettera del 20.12.2016 affoliaz. 1107.
- ed ancora, in sede di irrimediabile rottura con il circostanza ben esplicitata in sede di lodo arbitrale, lo . A, previo finanziamento bancario, liquidava al la propria quota in con corresponsione della ingente cifra di 9.450.000 euro, cifra che mai avrebbe pagato, previo finanziamento in banca, per riscattare le quote di una società specchio (contratto di finanziamento in atti); quanto alla cifra oggetto di cessione dallo al la difesa produceva contratto preliminare di compravendita per 8.144.100 euro del 22.12.2016, scrittura privata successiva a modifica del preliminare e pagamenti effettuati).
- quanto al marchio si spiegava che lo aveva acquistato il marchio da per 3 milioni di euro, altra cifra in alcun modo giustificabile in ipotesi di intestazione fittizia; non vi è infatti prova che si sia trattato di vendite simulate;
- le difese evidenziavano altresì come dopo tali passaggi, il 21.10.2017, il progetto di sfruttamento economico del marchio doveva confluire in una fusione delle holdings inglesi e nella nuova società (del gruppo) da concludersi nel 2018, progetto che poi subiva un arresto a seguito della uscita dell'Inghilterra dall'Ue a seguito della Brexit (si veda mandato a vendere affoliaz. 1116); di tale progetto veniva fornita documentazione scritta a firma del 28.8.2017 (affoliaz. 462 oltre a lettera che la in spa inviava al ragioniere e con cui era sorto contenzioso per il completamento della procedura di fusione, vicenda pendente avanti al Tribunale di Venezia (affoliaz. 509). Tale progetto sarebbe azione contrattuale incomprensibile in caso di acquisto di società specchio e già nella diretta disponibilità degli imputati.
- tanto la quanto la hanno regolarmente ricevuto dalla pagamenti di royalties in base a contratti di licenza in atti, royalties inserite in bilancio;
- quanto alla vicenda delle Cayman manca prova di qualunque pagamento effettuato dai due indagati o su indicazione degli stessi alla società cui unico contatto è il (la Gd Finanza al fine di confermare una consapevole partecipazione dei due calle vicende della società estera si basava sulla sussistenza di una email ove il parlando con il consulente faceva riferimento al piano concordato con gli italiani, unico elemento di riscontro (email allegato 15 e 16 c.n.r.).

Le difese degli indagati con queste argomentazioni contestavano la costruzione accusatoria della Procura. A fronte delle produzioni mostrate e che davano conto dell'attività svolta dalle società e non può parlarsi di società specchio ne le operazioni pagate possono considerarsi inesistenti, neppure in parte.

Del resto a fronte dei pagamenti delle royalties non vi è nemmeno prova di retrocessione di denaro alcuna.

Il Pubblico ministero, vagliata la documentazione fornita dalla difesa, la superava integralmente evidenziando come le produzioni documentali davano in effetti conto dei pagamenti di imposte effettuati nel Regno Unito nonché confermavano l'attività sociale della come Holding ma non illustravano attività di concreto sfruttamento del marchio fatturato dalla per le annualità di interesse.



sempre con l'1% e con l'ulteriore 1%, partecipavano al parallelo progetto; altro 1%) che non

alla

quanto alla scelta, non segreta ma palese, di cessione delle quote della holding inglese trattasi di strategia imprenditoriale volta a internazionalizzare l'azienda, padovana, in Inghilterra, base operativa e funzionale

all'espansione del business verso nuovi mercati; desiderio dei due italiani era accrescere il business del marchio per una futura più fruttuosa vendita;

quanto alla effettiva attività della le difese, non soltanto in sede di Riesame ma sin dal 2018 ed in sede di preliminare interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, depositavano documentazione tesa a spiegare concretamente che tipo di apporto vi fosse stato da parte delle holdings inglesi.

Sul punto, a sostegno della operatività della I, la difesa forniva alcuni dati: 1) la finanziava altre società ed in particolare, relativamente ai rapporti . la ed la gemella società con sede alle Hawaii (allegato 10-11 alla memoria difensiva del 7.5.2018);

2) forniva finanziamenti anche ad altre società come la relativa a pagamento effettuato); (affoliaz, 361

3) produceva business plan per la sede in Brasile (affoliaz. 310);

4) era società attiva di cui al bilancio prodotto per gli anni 2014 - 2015 e 2016 (affoliaz. 229 e seguenti del fasc. del p.m. - affoliaz. 866 - 870 - 888);

5) aveva agenti all'estero così come risultava dal pagamento delle provvigioni, non contestato, all'agente in Portogallo tale . (affoliaz, 304

6) cercava ulteriori spazi commerciali: si veda email del ai due del 17.1.2013 dove li metteva a conoscenza che nel progetto di crescita del marchio sul mercato irlandese veniva nominato tale agente per l'Irlanda (affoliaz. 306);

7) stipulava contratti (sul punto venivano prodotti anche alcuni contratti tra la affoliaz. 362 e seguenti a firma 1);

8) per lo sviluppo del brand in Inghilterra la si avvaleva di due società di marketing e consulenza finanziaria la. e la prima sino al marzo 2016 la seconda dal marzo 2016 a seguire) a cui versava un corrispettivo di circa il 3 % per le prestazioni svolte (di tali versamenti così come dei contratti commerciali si dà conto nella memoria depositata alla Procura il 21.6.2018 in particolare allegato 5 contratto е affoliaz 993, fatture prodotte in sede di memoria allegato o, 6 bis, depositato altresì all'Agenzia delle Entrate il 22.6.2018), prospetto riepilogativo delle fatture emesse e dei pagamenti effettuati da (all 6 ter), numerose fatture pagate а (affoliaz 1006 - 1101 e prospetto alleg 8 bis); si tratta di documentazione mai contestata dalla Gdf e su cui non venivano effettuate verifiche di fittizietà soggettiva o oggettiva;

9) veniva altresì prodotta una lettera di contestazione che il rivolgeva alla società per il rientro di una somma (affoliaz. 985); tale lettera prova comunque una interlocuzione tra le parti, richiamandosi altresi anche lo così potendosi ricondurre tale vicenda a quella della

Inoltre la presentava in Inghilterra dichiarazioni fiscali con pagamento delle relative imposte dovute, somme di cui ai pagamenti prodotti con la memoria depositata in Procura il

Quanto alla operatività della pur se con meno precisione, la difesa forniva: 1) bilanci per l'anno 2015 - 2016 (atfoliaz 905 - 944);



Non venivano addotti, ad opinione della Procura, elementi idonei a comprovare un'organizzazione commerciale riconducibile alle società di diritto inglese in grado di fornire un "plus valore" che apportasse effettivo beneficio alla e che giustificasse questi pagamenti. Il Gip condivideva l'assunto della Procura ed emetteva il decreto di sequestro preventivo.

Tutto ciò premesso il Collegio del Riesame ritiene che come da giurisprudenza che si condivide: "il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato" (Sez. 5 - , Sentenza n. 3722 del 11/12/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278152 - 01). Dalla lettura della motivazione della sentenza sovracitata si comprende che la giurisprudenza della Corte al tradizionale canone interpretativo - da ultimo ribadito dalla pronuncia Sez. 1, , Rv. 273069 - secondo il quale in tema di sequestro n. 18491 del 30/01/2018. preventivo, non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato, pare contrapporsi un altro filone - il cui più recente arresto è rappresentato dalla pronuncia della Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, - secondo cui, nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa.

Su questo presupposto e con questo rigore si valuta l'intera vicenda ascritta agli indagati ognuno per la sua

veste dirigenziale nell'ambito della gestione ed amministrazione della Ebbene esaminati gli atti e sentite le discussioni delle parti rileva il Collegio come alcuni degli elementi portati dalla Procura a sostegno della richiesta di emissione di decreto di sequestro preventivo siano da rileggere in chiave di scelta, pur speculativa, di carattere commerciale e non al contrario di preordinazione all'evasione fiscale, volontà decisamente troppo anticipata rispetto all'evoluzione, imprevedibile, della società appena costituita.

La all'epoca della sua costituzione (2009) era infatti una società non nota ed inconsapevole dell' imponente impatto commerciale che avrebbe avuto non solo nel mercato interno ma specialmente in quello internazionale, crescita verificatasi solo molti anni dopo ed in particolare a partire dal 2014 ottenendo un fatturato considerevole sino all'attualità. Sul punto va data lettura del prospetto fornito dalla difesa rispetto ai ricavi della

(allegato 6 ai motivi aggiunti depositati dalla difesa Dalla lettura di tale schema risulta con evidenza come la `abbia ottenuto importanti ricavi dal 2014 in poi e ciò a fronte di spese per pubblicità (corrispondenti alla percentuale di royalties sul fatturato) nella percentuale del 9,6 % (trattasi di percentuale calcolata sui conteggi indicati in decreto di sequestro). Del resto anche in c.n.r. alla pag. 14 (affoliaz. 127) si dà ugualmente conto di tale volume d'affari che dal 2013 per 7.983.859,00 euro arrivava a oltre 54.371.146,00 euro nel 2015, crescita esponenziale.

Già questi numeri consentono di verificare come in prospettiva i guadagni seri della società siano stati realizzati solo oltre 5 anni dopo il progetto di costituzione della e l'iscrizione separata dell'omonimo marchio e che nel 2009 non fosse prevedibile il successivo exploit dei marchi in questione.

Ancora non meritevole di sospetto la scelta, pur commercialmente strategica, di registrare il marchio non come bene della società ma privatamente, potendo in questa opportunità, del



tutto lecita nel mercato italiano, entrare anche logiche personalistiche, come quella di escludere eventuali soci di minoranza o di gestire autonomamente il bene.

Quanto alla rilevanza data alla procedura arbitrale, che avrebbe lasciato emergere accordi sottostanti tali da comprendere quali soggetti fossero realmente dotati di potere decisionale sulla holding inglese, è circostanza che per il Collegio non è dirimente, non essendo stato in alcun modo negato né dallo né dal di aver ceduto quote alla società inglese per poter espandere il controllo sul territorio estero né lo sono le successive vicende contrattuali, la lettera di intenti e l'acquisto di quote dopo la scissione tra i due soci. La prova dell'insussistenza di attività deve provenire non da queste considerazioni, in parte presuntive, quanto piuttosto da altri riscontri non essendo sufficiente un accordo commerciale di gestione della Holding, pur discutibile, per sostenere una gravità indiziaria necessaria per l'emissione della misura reale.

Al contrario, meno chiara è l'operazione di cessione della licenza di marchio alla società inglese soprattutto se valutata in combinato disposto con la immediata sublicenza del medesimo marchio a fronte del pagamento di royalties per importi comunque rilevanti

(sublicenza ottenuta tre giorni dopo).

Ciononostante e pur nella peculiarità dell'operazione non può concordarsi integralmente con la tesi sostenuta dal P.m. e poi accolta dal GIP che le due società di diritto inglese sarebbero prive di sostanza: in effetti le difese, seppur ad intermittenza ed in modo non completo, nel corso degli anni interessati dall'accertamento hanno prodotto numerosi documenti a confutazione di ciò ed in particolare pagamenti effettuati dalla a subagenti all'estero, proposte di contratti per il marchio nelle sue declinazioni inglese e hawaijana, un business plan su territorio brasiliano ed ancor di più, circostanza che non è stata particolarmente valorizzata in sede di emissione del decreto di sequestro, numerose fatture pagate e mai contestate che la versava alle società di consulenza inglesi, prima la

e la . Ebbene a fronte dei contratti e delle fatture prodotte, la Guardia di Finanza, che non accertava l'inesistenza di tali pagamenti ne mai metteva in discussione la inattività delle società di consulenza con cui evidentemente le Holdings collaboravano, si limitava a valutare le giustificazioni addotte dagli odierni ricorrenti, tanto in sede di p.v.c. quanto davanti all'Agenzia delle Entrate, analizzando la memoria difensiva e sostenendo che la circostanza che le società di diritto inglese pagassero tasse all'Inghilterra è solo apparentemente giustificativa della situazione di fatto e ciò perché in caso di pagamento delle royalties e di non trasferimento del denaro alle Cayman quella tassazione sarebbe stata superiore (affoliaz. 1133). Ma come emerso non vi è prova, allo stato degli atti, di alcun collegamento diretto e certo tra — r e la società e pertanto si tratta di argomentazione in questa fase, priva di riscontro.

Del resto non veniva neppure contestata l'aggravante della transnazionalità rispetto a quelle cifre né è emersa allo stato conferma di fondi neri dormienti e che avrebbero supportato una anomala contabilizzazione di fatture fittizie. Anche l'ipotesi della triangolazione non è emersa né vi è conferma che il denaro sia confluito al destinatario finale, società sita in

paradisi fiscali, o agli indagati.

Ancora, quanto ai bilanci prodotti ed alle fatture (nulla precisando però sui pagamenti agli agenti commerciali o alle email che danno conto di una serie di contatti per ampliare il mercato europeo della all'apparenza sussistenti) la p.g. screditava tali atti sostenendo che l'effettività di una transazione commerciale non si può evincere dalla mera presenza di documentazione contabile in quanto: "è ben possibile che a fronte di un impianto contabile inappuntabile le operazioni in esso riflesse non abbiano avuto esecuzione" (affoliaz. 1135 annotazione Gdf).

Quanto al versamento di corrispettivi alle società di marketing, ben due di diritto inglese, la Guardia di Finanza evidenziava come il fatto che "vi fossero contatti a giustificazione del versamento di tali somme nulla prova se poi, come è accaduto in sede di verifica fiscale nulla



veniva esibito a comprova delle attività svolte per lo sviluppo commerciale del business a livello internazionale da parte dei soggetti esteri" (affoliaz. 1136).

Ebbene il Collegio deve dissentire sul punto ritenendo che a fronte di queste produzioni spetti appunto all'Accusa, qualora intenda sostenere la sussistenza di pagamenti simulati o disconoscere l'operatività delle società citate, effettuare i necessari approfondimenti così da poter trovare riscontri a sostegno della propria tesi accusatoria, non competendo al soggetto sottoposto ad accertamento fiscale fornire prova precisa delle attività svolte da società che si assume essere differente.

Si tratta peraltro di attività di promozione che sarebbe stata svolta all'estero.

E all'inverso in sede di verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nel 2017 presso la sede legale della a non veniva acquisita documentazione contabile o conversazioni via email tali da giustificare una gestione tutta italiana di quelle holdings.

Ancora, la Guardia di Finanza dava conto che il marchio era stato inizialmente illecitamente registrato da terzi ma era in uso alla che pagava ingiustificatamente royalties in base al mero preuso mai contestato. Nulla argomentava sui contratti, pur privi di data certa e sugli accordi, tra e la (che contenevano nell'elenco marchi all'allegato A anche il marchio) e tra e la nuova società che giustificherebbero l'esborso di denaro ne del progetto di fusione tra le varie società che coinvolgevano anche la Sulla natura di questi legami vanno svolte evidentemente ulteriori indagini.

Del resto non trova conferma l'assunto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe già accertato l'imposta evasa in quanto, per lo meno in base a quanto in atti e all'interlocuzione con le parti in sede di udienza, risulta che l'Agenzia delle Entrate ad oggi non abbia emesso alcun avviso di accertamento nei confronti della o per lo meno nulla risulta in atti dal 2017, data di inizio dell'accertamento.

La mera nota inoltrata dalla Guardia di Finanza al Gip e trasfusa in atti ove si dava conto del fatto che l'Agenzia delle Entrate avrebbe condiviso i rilievi mossi nel p.v.c. privi di qualunque ulteriore documento relativo all'evoluzione della pratica presso l'ente impositore, non è idonea a dare riscontro a quanto emerso (affoliaz. 1353 – 1354).

Non è dato sapere allo stato se il ritardo dell'accertamento fiscale dipenda esclusivamente da proroga dei termini per la notifica degli avvisi in quanto sospesi per emergenza sanitaria o per altra ragione inerente al merito della vicenda.

Il Collegio riscontra comunque una effettiva esiguità di documenti prodotti dalla difesa rispetto all'attività che si asserisce essere stata svolta, circostanza sospetta ma colmabile nel proseguo dell'attività di indagine, anche mediante indagini difensive, che confrontata con le argomentazioni esposte dalla Finanza, in assenza di approfondimenti sulla effettiva non operatività all'estero delle società e sulla fittizietà della documentazione sin ora prodotta non può condurre a ritenere il fumus dell'inesistenza oggettiva delle fatture.


I pagamenti delle royalties sono provati.

L'attività delle società inglesi non può ritenersi totalmente assente.

Evidenzia altresì il Collegio una considerazione: alcuni comportamenti commerciali tenuti dall'indagato e dal dopo l'inizio dell'attività di accertamento mal si conciliano con la tesi investigativa di evasione fiscale e con la fittizietà delle operazioni della società estera: si fa riferimento tanto al fondo rischi istituito ed accantonato dalla

s.p.a. (di cui al bilancio per 3.914.526,00 euro), tanto alla volonta di concludere una fusione con le società di diritto inglese sovracitate quanto infine alla esosa cifra sborsata dallo e dalla compagna per comprare le quote del socio scelte

inconferenti o quanto meno antieconomiche se parametrate sulla assoluta inoperatività e superfluità dalle holding inglesi e confrontate con la parallela volontà di ottenere risparmi di imposta. Al contrario, se il progetto commerciale fosse quello descritto dagli indagati tali



esborsi economici avrebbero una giustificazione causale comprensibile. Anche tali aspetti meritano approfondimento istruttorio.

Persistono sospette anomalie, che però non sono tali, in questa fase delle indagini, da consentire di confermare il vincolo reale per cui si richiedono concreti riscontri, seppur indiziari. Ad opinione del Collegio allo stato gli elementi emersi non risultano tali.

Precisa il Collegio ancora che a fronte di quanto sin d'ora valorizzato, tenuto conto della fase di indagini in cui si trova il procedimento, pendente da oltre cinque anni e con diverse proroghe di indagini, non può parlarsi di fatture per operazioni totalmente inesistenti così come in imputazione provvisoria.

Anche a voler delimitare la contestazione nell'ambito delle operazioni parzialmente inesistenti, tale precisazione innanzitutto non è stata operata dal p.m. in sede di richiesta di misura né esplicitato in imputazione provvisoria e comunque, perché tale spunto acquisti concretezza, meriterebbe ulteriori approfondimenti istruttori.

Ciò posto e precisato che trattasi di valutazioni svolte in fase di indagini, che potranno essere completamente ribaltate dal proseguo, si ritiene che non siano stati delineati dall'accusa e dal GIP elementi di fatto sufficientemente concreti e significativi per ritenere sussistente il fumus commissi delicti richiesto per la conferma della misura cautelare, ancorchè reale.

Ciò detto si accoglie il primo motivo di riesame con annullamento del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP sede e restituzione del quantum appreso agli aventi diritto. L'accoglimento del primo motivo è assorbente di ogni altra questione avanzata dalle parti.

P.O.M.

In accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di

annulla il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Padova in data dissequestro e restituzione di tutto quanto in sequestro.

CON

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

DEPOSITATO.

Padova, 8.3.2021

Il Giudice estensore

Il Presidente

Dr.ssa

10